



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

ORDINANZA SINDACALE N. 04 DEL 18-01-2021

Oggetto: SVOLGIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA DEL MARTEDI' PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI DI PIAZZA SANT'ANNA E DEL MERCATO DEL CONTADINO DEL MERCOLEDI' DI LARGO MATTEOTTI.

IL SINDACO

Premesso che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020 - 9 marzo 2020 - 11 marzo 2020 - 22 marzo 2020 - 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 ;

Visto il decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con legge 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con legge n.74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista la relazione del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Siciliana secondo cui, a far data dal mese di Gennaio *"si può notare un nuovo incremento dei casi"*;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n.172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n.2;

Rilevato che il suddetto decreto conferma la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari (art. 1, comma 1, lett. z);

Viste le Ordinanze adottate dal del Presidente della Regione Siciliana dall'8 marzo al 12 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n.10 del 16 gennaio 2021 adottata dal del Presidente della Regione Siciliana con la quale all'art.1 (Istituzione zona rossa) ordina quanto segue *"Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui all'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente ordinanza"*;

Visto l'art.3 della sopracitata ordinanza con il quale si ordina quanto segue *"Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021..."*

Dato atto che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generalimentari sono i seguenti:

- mercato settimanale del martedì che si svolge in piazza Sant'Anna;
- mercato settimanale del Contadino che si svolge il mercoledì a Carlentini Nord largo Matteotti;

Valutato l'interesse pubblico;

Dato atto che attraverso una riorganizzazione delle aree interessate è possibile svolgere, in via sperimentale e nel rispetto delle indicazioni di carattere igienico, sanitario e di sicurezza dettate dai provvedimenti governativi e regionali sopra indicati, i mercati che effettuano la vendita di generi alimentari in piazza Sant'Anna e Largo Matteotti;

Ritenuto pertanto possibile procedere alla parziale riapertura, in forma sperimentale, dei mercati ambulanti settimanali per la vendita di generi alimentari in piazza Sant'Anna e Largo Matteotti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000- Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale;

ORDINA



Lo svolgimento in forma sperimentale, fino nuove disposizioni, dei seguenti mercati ambulanti limitatamente al settore alimentare:

- mercato settimanale del martedì che si svolge in piazza Sant'Anna;
- mercato settimanale del Contadino, che si svolge il mercoledì in Largo Matteotti;

DISPONE

che lo svolgimento dei mercati ambulanti suddetti avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ le aree mercatali saranno appositamente delimitate, con varchi di entrata e uscita presidiati da agenti della Polizia Locale e da volontari della Protezione Civile;
- ✓ gli operatori commerciali non potranno accedere alle aree mercatali prima delle ore 6,00 e dovranno liberare le aree entro le ore 14,00;
- ✓ le operazioni di vendita potranno iniziare al termine dell'allestimento ed, in ogni caso, non prima delle ore 7,45 e termineranno alle ore 13,00;
- ✓ il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi (1 metro), così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi, andrà garantito a cura dei singoli operatori commerciali;
- ✓ i singoli banchi devono essere posizionati ad almeno 5 mt. di distanza l'uno dall'altro;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno indossare guanti monouso e mascherina che copra naso e bocca;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno assicurare la disponibilità, per sé stessi e per gli utenti, di sistemi per la disinfezione delle mani;
- ✓ l'accesso degli utenti alle aree mercatali è limitato ad un solo componente, provvisto di mascherina, per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;
- ✓ gli utenti non potranno servirsi da soli e non potranno toccare la merce esposta;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- ✓ trattandosi di mercati sperimentali, gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate;
- ✓ all'interno delle aree mercatali, il controllo sarà svolto da agenti della Polizia Locale e da volontari della Protezione Civile;

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura del mercato;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura di Siracusa;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;



DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

AVVERTE

le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Carlentini 18 gennaio 2021

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Stefio)